



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4785 del 2024, proposto da FRANCO MASELLA con domicilio digitale presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell'avv. Edoardo Di Giovanni che lo rappresenta e difende nel presente giudizio

contro

UNIVERSITA' AGRARIA DI VALMONTONE, in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell'avv. Marco Tagliente che la rappresenta e difende nel presente giudizio

nei confronti

SARA TERZINI - non costituita in giudizio

per l'annullamento

del diniego tacito opposto dall'Università Agraria di Valmontone in ordine alla richiesta di accesso agli atti formulata dal ricorrente con istanza del 26/02/24.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Università Agraria di Valmontone;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2024 il dott. Michelangelo Francavilla;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 19/04/24 e depositato il 29/04/24 Franco Masella ha impugnato il diniego tacito opposto dall'Università Agraria di Valmontone in ordine alla richiesta di accesso agli atti formulata dal ricorrente con istanza del 26/02/24.

L'Università Agraria di Valmontone, costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 16/05/24, ha concluso per l'inammissibilità e l'infondatezza del gravame.

Alla camera di consiglio del 15/07/24 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Franco Masella impugna il diniego tacito opposto dall'Università Agraria di Valmontone in ordine alla richiesta di accesso agli atti formulata dal ricorrente con istanza del 26/02/24.

Con l'istanza in esame il ricorrente, in qualità di componente del consiglio di amministrazione dell'Università, ha richiesto, ai sensi dell'art. 43 d. lgs. n. 267/00 e, in subordine, dell'art. 22 l. n. 241/90, la consegna dei rendiconti consuntivi relativi agli anni dal 2019 al 2022 evidenziando che tale documentazione gli sarebbe necessaria per l'espletamento del mandato.

Va, innanzi tutto, rilevato che l'istanza di accesso deve essere scrutinata ai sensi degli artt. 22 e ss. l. n. 241/90, richiamati nell'istanza predetta, e non dell'art. 43 d. lgs. n. 267/00 che concerne solamente l'accesso esercitato dai consiglieri comunali

e provinciali e che, per la sua specialità, è inestensibile per analogia alla fattispecie oggetto di causa.

Ciò posto, la domanda di accesso formulata dal ricorrente ha ad oggetto i rendiconti consuntivi dell'Università relativi agli anni dal 2019 al 2022.

Ai fini dell'individuazione della nozione di "*documento amministrativo*", accessibile ai sensi dell'art. 22 l. n. 241/90, la lettera d) del primo comma della disposizione in esame richiede che gli atti siano inerenti ad "*attività di pubblico interesse indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale*".

Dalla disposizione emerge, pertanto, che l'accessibilità dell'atto consegue alla semplice riconducibilità dello stesso al perseguimento e alla cura di interessi pubblicistici e prescinde dalla sua disciplina privatistica o pubblicistica.

Nella fattispecie i rendiconti consuntivi sicuramente hanno ad oggetto attività di pubblico interesse per la loro stretta strumentalità rispetto alla corretta gestione contabile e finanziaria dell'Università resistente che, a sua volta, è finalizzata al perseguimento del fine pubblico di gestione di beni collettivi, costituente la vera e propria finalità istituzionale dell'ente.

Ne deriva che deve essere disattesa la tesi difensiva dell'Università, prospettata *sub specie* di eccezione di difetto di giurisdizione, laddove nega l'esistenza del diritto di accesso in considerazione della natura privatistica dell'ente riconosciuta dall'art. 1 comma 2 l. n. 168/17 secondo cui "*gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria*".

Infatti, proprio la gestione dei beni collettivi, riferibile anche all'Università resistente, induce il Collegio a qualificare, come oggettivamente pubblicistica, la funzione dalla stessa espletata indipendentemente dalla natura privatistica dell'ente come confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dalla parte resistente, laddove evidenzia che "*la connotazione pubblicistica che rivestono i diritti civici interferisce con la prevista natura giuridica privata di tali enti, i quali,*

benché associazioni private, sono legittimati a contribuire alla tutela di interessi con valenza pubblicistica e al perseguimento, nonché alla realizzazione di interessi di uguale natura” (Cass. n. 12482/2020).

Affermata l'applicabilità dell'art. 22 l. n. 241/90, deve, poi, ritenersi esistente l'interesse richiesto dalla disposizione in esame per l'esercizio del diritto di accesso stante l'innegabile connessione tra gli atti oggetto della richiesta di accesso e l'espletamento del mandato di componente del consiglio di amministrazione dell'ente posto dal ricorrente a fondamento della richiesta.

Da ultimo, l'accoglibilità del ricorso non è preclusa da quanto dedotto dall'Università circa il fatto che la domanda di accesso del 26/02/24 sarebbe meramente reiterativa di altra analoga precedente richiesta già accolta dall'ente e a cui il ricorrente non avrebbe dato seguito; in realtà, con la nota prot. 26 del 16/01/24 l'ente resistente ha precisato che *“il richiedente potrà accedere agli uffici dalle 10.00 alle 12.00 del 17.01.2024 e potrà prendere visione della documentazione relativa ai bilanci di previsione delle annualità dal 2019 al 2023”* con ciò escludendo implicitamente l'accesso ai rendiconti consuntivi che, invece, costituiscono l'oggetto del presente giudizio.

Per questi motivi il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Pertanto, il Tribunale annulla il diniego tacito opposto dall'Università Agraria di Valmontone in ordine alla richiesta di accesso agli atti formulata dal ricorrente con istanza del 26/02/24 e condanna l'Università ad esibire e rilasciare copia, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, dei documenti richiesti con la predetta istanza.

L'Università Agraria di Valmontone, in quanto soccombente, deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo, liquidato come da dispositivo, deve essere corrisposto direttamente ex art. 93 c.p.c. all'avv. Edoardo Di Giovanni, come richiesto nell'atto introduttivo.

Sussistono, poi, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese nei

confronti dell'altra intimata non costituita.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definendo il giudizio, così provvede:

- 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il diniego tacito opposto dall'Università Agraria di Valmontone in ordine alla richiesta di accesso agli atti formulata dal ricorrente con istanza del 26/02/24;
- 2) condanna l'Università ad esibire e rilasciare copia, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, dei documenti richiesti con la predetta istanza;
- 3) condanna l'Università Agraria di Valmontone al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo, liquidato in complessivi euro mille/00, oltre iva, cpa e contributo unificato, deve essere corrisposto direttamente ex art. 93 c.p.c. all'avv. Edoardo Di Giovanni, difensore anticipatario di parte ricorrente;
- 4) compensa le spese nei confronti dell'altra intimata non costituita.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore

Giuseppe Licheri, Referendario

L'ESTENSORE
Michelangelo Francavilla

IL PRESIDENTE
Pietro Morabito

IL SEGRETARIO